

OGGETTO: Modifiche regolamento Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 06 dd. 16.03.2015, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'articolo 8, 2° comma, della L.P. n° 14/2014, si è provveduto ad approvare il regolamento disciplinante l'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;

Vista la L. P. 21 del 30 dicembre 2015..(legge di stabilità 2016) che dispone alcune modifiche della L.P. 14/2014 e tra l'altro:

- l'azzeramento delle aliquote per abitazioni principali ad esclusione delle categorie Al A8 —A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35%;
- il rimborso d'ufficio per aree soggette ad esproprio con distinzione tra i casi di permanenza del vincolo espropriativo per più di un decennio ed i casi con vincolo espropriativo trasformato in inedificabilità dell'area entro il decennio medesimo;
- l'aliquota dello 0,55 %, fissata per fabbricati appartenenti alle categorie catastali A10, D2, CI, C3;

Ricordato che la L.P. n° 14/2014, come modificata dalla L.P. n° 21/2015 di cui sopra, conferma o aggiunge per legge alcune condizioni agevolative quali:

- a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
- b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come "cooperativa sociale" ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7 comma I lettera i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle "cooperative sociali" che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie.

La norma provinciale consente inoltre al Comune di applicare discrezionalmente le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- b) l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che l'attuale Regolamento prevede solo l'agevolazione di cui al punto a);

Ritenuto opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia di IM.I.S. per procedere alla sua modifica per alcuni aspetti;

Preso visione delle modifiche proposte dal Servizio Tributi comunale e riconosciute condivisibili;

Rilevato che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000:

- il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 che prevede: *"Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. n° 36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.*

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti locali;

Ritenuto di adeguare il vigente Regolamento IMIS alle modifiche normative ed alle facoltà sopra descritte.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino — Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Rilevato che, per quanto attiene l'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell'IMIS, va tenuto conto che la L.P. n° 14/2014 e s.m., all'art. 5, comma 6, ha fissato aliquote, deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all'articolazione delle medesime;

Considerato quindi che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della L.P. n° 14 del 2014;

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui IMUP ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1, 3° comma, della L.P. n° 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale;

Ritenuto di rimandare a successivo apposito separato provvedimento la determinazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni da applicare nel Comune di Ivano Fracena a partire dal 1° gennaio 2016;

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale, per quanto attiene la manovra di fiscalità locale, *"i Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate (rif. Tabella);*

Si ritiene infatti di convenire nell'impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e si conviene conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità garantita dall'IM.I.S. relativamente all'articolazione delle aliquote."

Considerato che pur trattandosi di un tributo istituito e disciplinato con normativa provinciale nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 80, 2° comma, dello Statuto (e quindi esclusiva), l'IMIS deve rispettare i principi generali dell'ordinamento tributario. L'art. 12, commi 3 e 4, della L.P. n° 14/2014 enumerano le norme statali che trovano diretta ed immediata applicazione anche all'IMIS. Tra queste, mediante riferimento generico, quelle in materia di pubblicità legale e

conoscitiva (art. 13 D.L. n. 201/2011 e s.m., in particolare i commi 13 bis e 15).

Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, in apposita sezione "IMIS", le deliberazioni inviate dai Comuni;

Ravvisata la necessità di adottare il presente provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (di cui l'IMIS costituisce importante presupposto), prevista in uno dei prossimi punti del presente O.D.G.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Acquisito, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e quello del responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, del presente provvedimento;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino — Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Visto lo Statuto comunale vigente;

A seguito di distinte votazioni, con i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti; voti accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio della seduta, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 24.02.2015:
 - art. 1, comma 1° : vengono aggiunte dopo la L.P. n° 14/2014 le parole e successive modifiche ed integrazioni;
 - art. 5, comma 4° : viene aggiunto il seguente testo al termine della lettera a) : "e quelli privi di iscrizione, ma notificati ai sensi della Legge 20 giugno 1909 n. 364 e s.m.";
2. Di abrogare l'art. 12;
3. Di dare atto che le modifiche al regolamento di cui al precedente punto 1. entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2016;
4. Di dare pure atto che per tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dal regolamento valgono le norme di legge che disciplinano direttamente e/o indirettamente il Tributo;
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
6. Di stabilire che copia del presente provvedimento e del regolamento venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ivano Fracena;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. n°3/L/2005 e s.m..

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 e s.m., si avverte che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi :

- a) opposizione, alla Giunta comunale a sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal 5° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971 n° 1034 e s.m.;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro n. 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e s.m..

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



COMUNE DI IVANO FRACENA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
IMMOBILIARE SEMPLICE
(IM.I.S.)

Approvato con deliberazione n. del Consiglio Comunale di data 29.02.2016

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 Deliberazioni

1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

ART. 3 Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e comunque ogni cinque anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento. In mancanza della deliberazione di aggiornamento dei valori, rimangono in vigore i valori fissati precedentemente.
2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 45 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.

4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.
5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. E' assimilata ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, la seguente fattispecie:
 - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata da altri soggetti. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
2. L'assimilazione di cui al comma 1 è riconosciuta a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
4. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
 - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.

ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

**TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI,
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.

2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo:
 - a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
 - b) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6. Per questa fattispecie la comunicazione va presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del versamento;
 - c) nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
 - d) sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 lettera a) si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992.
4. Gli effetti tributari collegati alle comunicazioni di cui al comma 2 trovano applicazione:
 - dal giorno della loro presentazione per le fattispecie di cui alla lettera c);
 - con effetto retroattivo per il periodo d'imposta a cui si riferiscono per le fattispecie di cui alla lettera d) se presentate entro il termine stabilito.
5. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
6. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l'invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'individuazione di eventuali ulteriori strumenti di pagamento è demandata alla Giunta comunale.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi;
 - b) il calcolo dell'imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
 - c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma;
 - d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d'imposta di riferimento;
 - e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - f) l'indicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica;
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale.

ART. 9 Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. E' comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00=, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
5. In caso di adesione all'accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 20%.
6. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
7. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

ART. 12 Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 Funzionario Responsabile

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 14 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
<u>ART. 1 Oggetto del Regolamento</u>	7
<u>ART. 2 Deliberazioni</u>	7
<u>ART. 3 Aree fabbricabili</u>	2
TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI	3
<u>ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta</u>	3
<u>ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni</u>	3
<u>ART. 6 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili</u>	4
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI	4
<u>ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti</u>	4
<u>ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria</u>	5
<u>ART. 9 Differimento dei termini di versamento</u>	6
<u>ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva</u>	7
<u>ART. 11 Rimborsi</u>	7
<u>ART. 12 Misura degli interessi</u>	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	8
<u>ART. 13 Funzionario Responsabile</u>	8
<u>ART. 14 Norme di rinvio</u>	8
<u>ART. 15 Entrata in vigore</u>	8